N. 3 del Registro Delibere



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladicianove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 20.00, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 22/01/2019 si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

CASSETTI Fausto; TRAPLETTI Francesco; PASINI Luca; ZILETTI Giulia; DOLCI Fabio; LEALI Vittoria; TONONI Pier Luigi; CAINI Adele

assenti:

RICCHINI Fabrizio; BACCA Emilia; CALDERA Luigino

Totale Presenti 8

Totale Assenti 3

Assiste il Segretario comunale sig. DOTT. SERAFINI Luca.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor CASSETTI Fausto nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 28 gennaio 2019

n. ordine del giorno 03 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) avente decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,

-l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- -IMU (imposta municipale unica) componente patrimoniale, dovuta dal titolare di diritti reali di immobili, dei quali come abitazioni principali solo le A1-A8-A9 (case di lusso),
- -TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali,
- -TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che in data 11 agosto 2014 con deliberazione n. 15 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale Unica - I.U.C. - con inserito al suo interno la disciplina delle sue tre componenti IMU - TASI TARI, modificato dal Consiglio Comunale in data 26 settembre 2014 con deliberazione n. 28;

RICHIAMATI:

- -l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012;
- -le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell'art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- -le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- -l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
- -l'articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, altre disposizioni in materia di IMU;
- -l'articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha previsto riduzioni ed agevolazioni;

RICORDATI altresì:

- -il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 nella seduta in data 26 settembre 2012; ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 11/08/2014, con la quale si approvavano le aliquote relative all'IMU per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti di cui a'articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;

ALIQUOTA DI BASE:
0,86 PER CENTO (8,6 per mille)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:
0,4 PER CENTO (4,0 per mille)

STABILITO di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU - 2019, invariate dall' anno 2013;

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente alle categorie A1 / A8 / A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili dovrà essere calcolata nel rispetto dei valori minimi indicati nell'apposita delibera della Giunta Comunale n. 14 adottata in seduta del 14 gennaio 2018;

PRESO ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze con le modalità stabilite dal comunicato ministeriale del 6/04/2012 prot. n. 5343/2012, emesso ai sensi dell'articolo 13 - comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'articolo n. 52 comma secondo del Decreto Legislativo n. 446/1997.

EVIDENZIATO che:

-ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che l'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha sancito:

-comma 707: ... L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 ...;

-comma 708: A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

RITENUTO di confermare le aliquote del tributo in oggetto con decorrenza dallo 01/01/2019, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013;

EVIDENZIATO che ai sensi l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all'imposta dovuta a seguito dell'applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Odolo, dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76%;

ACQUISITI:

- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31 VI comma del vigente Statuto Comunale;
- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18.agosto.2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli - contrari nessuno - astenuti nessuno - espressi per alzata di mano

DELIBERA

1 - DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2019 le aliquote stabilite sin dall'anno 2013, ai fini dell'Imposta Municipale Propria - IMU - come indicate di seguito:

ALIQUOTA DI BASE:

0,86 PER CENTO (8,6 per mille)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:

0,4 PER CENTO (4,0 per mille)

- 2 DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU 2019, invariate dall' anno 2013:
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente alle categorie A1 / A8 / A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3 DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
- 4 DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazioni Consiliari n. 22 in data 26/09/2012, n. 15 in data 11 agosto 2014 e n. 28 del 26 settembre 2014;
- 5 L' IMPOSTA dovuta relativamente alle aree fabbricabili dovrà essere calcolata nel rispetto dei valori minimi indicati nell'apposita delibera della Giunta Comunale n. 14 in data 014 gennaio 2019;
- 6 DI PRENDERE ATTO che ai sensi l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all'imposta dovuta a seguito dell'applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Odolo dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato;
- ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014):
- c. comma 707: L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";
- d. comma 708: A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.;
- 7 DI PREVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014;
- 8 DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019 e al Documento unico di programmazione DUP

SUCCESSIVAMENTE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per il carattere d'urgenza rivestito dalla stessa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli - contrari nessuno - astenuti nessuno - espressi per alzata di mano

DELIBERA

9 - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

OGGETTO: - IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019.

Parere per la regolarità tecnica (art. 49 - Comma I°- del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267):

Favorevole

lí 21/01/2019

Il Responsabile del Servizio rag Silvia Ferliga

firmato

Parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti - (articolo 31 - VI Comma dello Statuto del Comune di Odolo):

Favorevole

lí 21/01/2019

Il Segretario

dott Luca Serafini

firmato

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO f.to CASSETTI Fausto

IL SEGRETARIO f.to DOTT. SERAFINI Luca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 20/02/2019 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

E' stata pubblicata dal 20/02/2019 al 07/03/2019.

Odolo lí 20/02/2019

Il Segretario f.to dott. SERAFINI Luca

Certificato esecutività per atti non soggetti a controllo preventivo di legittimità (art.134 - comma 3° - D.LGS 18.08.2000, n. 267)

- Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18.agosto.2000 n. 267.

Odolo li

IL SEGRETARIO DOTT. SERAFINI Luca

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Odolo lì 20/02/2019



DOTT. AFINI Luca